COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 27 del 29.12.2015

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale per il periodo dal 29.12.2015 al 10.01.2016

IL SINDACO

RILEVATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali (molti di questi muoiono di crepacuore ed altri fuggono provocando incidenti o rendendosi randagi);

VALUTATE inoltre le condizioni climatiche e la persistente situazione di siccità, per cui gli spari degli artifizi potrebbero creare pericoli d'incendio;

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la salute e il benessere delle persone e degli animali, di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano nel periodo di fine anno comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere e ritenuto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge n. 689/1981;

ORDINA

È **vietato** fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone od animali, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm. ed ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative dispose dalla stessa Legge 689/1981.

Il presente provvedimento ha effetto e validità dal 29.12.2015 al 10.01.2016.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, e diffusa presso gli esercizi commerciali e pubblici.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Piemonte in Torino entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia in generale, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Bruna GIORDANO